



Antonio Fucillo

(ordinario di Diritto ecclesiastico e interculturale nell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Dipartimento di Giurisprudenza)

Le proiezioni collettive della libertà religiosa *

SOMMARIO: 1. Le proiezioni delle religioni nei rapporti giuridici collettivi - 2. "La dimensione collettiva dell'esperienza religiosa e teorizzazione giuridica costituzionale (1948-2018)" - 3. "Autonomia della 'confessione' islamica e neo-giurisdizionalismo. 'Crisi' della laicità? Le risorse della laicità come pluralismo confessionale e 'culturale'" - 4. "La definizione della nozione di Confessione religiosa nel prisma della giurisprudenza: un'analisi dell'ordinamento giuridico italiano" - 5. "La funzione nomopoietica dell'art. 20 della Carta Costituzionale" - 6. "Autonomia confessionale e sistema delle fonti del diritto ecclesiastico. Riforma del Terzo settore e tutela della privacy: un banco di prova per la produzione normativa confessionale" 7. "Ambiente, creato, sviluppo umano integrale. Dimensione religiosa collettiva e prospettiva ecologica" - 8. "La tutela dei luoghi sacri naturali: valori spirituali e patrimonio bioculturale nell'ordinamento giuridico italiano" - 9. "Proselitismo porta a porta, attività organizzativa delle confessioni religiose e norme europee sulla tutela della privacy" - 10. ... Per una riflessione!

"Centomila anni fa almeno sei specie di umani abitavano la Terra. Erano animali insignificanti, il cui impatto sul pianeta non era superiore a quello di gorilla, lucciole o meduse. Oggi sulla Terra c'è una sola specie di umani. Noi. L'Homo sapiens. E siamo i signori del pianeta. Il segreto del nostro successo è l'immaginazione. Siamo gli unici animali che possono parlare di cose che esistono solo nella nostra immaginazione: come divinità, nazioni, leggi e soldi. Non riuscirete mai a convincere uno scimpanzé a darvi una banana promettendogli che nel paradiso delle scimmie, dopo la morte, avrà tutte le banane che vorrà. Solo l'Homo sapiens crede a queste storie. Le nostre fantasie collettive riguardo le nazioni, il denaro e la giustizia ci hanno consentito, unici tra tutti gli animali, di cooperare a miliardi. È per questo che dominiamo il mondo, mentre gli scimpanzé sono chiusi negli zoo e nei laboratori di ricerca"¹.

1 - Le proiezioni delle religioni nei rapporti giuridici collettivi

La dimensione collettiva del fenomeno religioso è da sempre rilevante

* Il contributo, non sottoposto a valutazione, riproduce il testo, rielaborato e con aggiunta delle note, della relazione presentata al Convegno Nazionale Adec sul tema *Costituzione, religione e cambiamenti nel diritto e nella società* (Pisa, 18-19 ottobre 2018).

¹ Y.N. HARARI, *Sapiens. Da animali a dei. Breve storia dell'umanità*, Bompiani, Milano 2017, p. I.



nelle dinamiche giuridiche. Questa affermazione è facilmente dimostrabile se si guarda alle forme organizzative e ai gruppi religiosi, che costituiscono la più importante espressione delle proiezioni delle religioni nella società civile.

Esiste un'altra dimensione collettiva delle religioni nella tutela e protezione dei beni comuni e dei valori della società?

Il diritto è oggi spesso percepito per la sua funzione ancillare, cioè per il servizio che svolge a vantaggio degli operatori economici nei mercati. Esso sembra avere così perduto la sua funzione equilibratrice, nonché quella attenzione che deve riservare alla protezione dei bisogni delle persone e dei gruppi sociali. È, di conseguenza, diventato in prevalenza lo strumento utilizzato per definire e gestire dei rapporti giuridici dominati dai gruppi di pressione economica e caratterizzati troppo spesso dallo squilibrio delle parti².

L'economia ha dato quindi impulso a una nuova *koinè* giuridica³ basata su un'abitudine consolidata dai commerci che propone (come prassi) strumenti negoziali al servizio delle grandi potenze economiche private, sottratte quindi troppo spesso alla statalità del diritto e all'irrinunciabile controllo democratico che ne deriva. La prassi commerciale e il *web diritto* hanno provveduto a creare formule e schemi contrattuali che servono alla conclusione di accordi sui quali si basano molteplici tipologie di vendite commerciali e di servizi di fornitura. Tale "diritto" è di genesi negoziale e la sua operatività transnazionale lo rende troppe volte impermeabile alla presa degli ordinamenti statali.

In tale contesto si affievoliscono i diritti collettivi e dunque le prospettive di tutela dei così detti "beni comuni". Questi ultimi sono uno degli obiettivi principali di protezione degli ordinamenti nazionali e sovranazionali - basti pensare alla prolifica produzione normativa volta alla tutela dell'ambiente e delle risorse naturali -, essi sono tuttavia oggetto di sfruttamento da parte delle forze economiche, arrecando così danno alla collettività. Il diritto perde così la fiducia delle genti, non essendo in grado di proteggere interessi a esse immediatamente riconducibili.

La duttilità degli istituti giuridici a base volontaria (primo fra tutti il contratto) ha spostato la loro naturale funzione di ricerca di equilibri nella convenzione, spingendoli verso un marcato disequilibrio ove

² A. FUCCILLO, *La Koinè giuridica tra economia, diritto e funzione nomopoietica delle religioni*, in *Religioni, Diritto e regole dell'economia*, a cura di G. Dammacco, C. Ventrella, Cacucci Editore, Bari, 2018, p. 27 ss.

³ Lingua comune, come uso linguistico accettato e seguito da tutta una comunità nazionale e su un territorio piuttosto esteso, con caratteri uniformi (in contrapposizione ai dialetti locali e alle parlate regionali, territorialmente limitati e disformi).



l'adesione al rapporto diviene (nei fatti) atto di sottomissione economica. La parte debole, quindi, aderisce e cade in un vincolo negoziale che, seppure apparentemente volontario nella sua conclusione, negli effetti va a comprimere la libertà della parte stessa, attraverso la creazione di una dipendenza funzionale ed economica. Il legame contrattuale, quindi, crea un vincolo tra produttore e consumatore di reale sudditanza del secondo rispetto al primo.

C'è un modo per intervenire a difesa dei valori che dovrebbero caratterizzare la società contemporanea, anche in ossequio al dettato "personalista" delle principali Carte costituzionali?

È estremamente difficile impedire la creazione dei bisogni indotti dai produttori di merci; d'altra parte il mercato imploderebbe per mancanza di domanda alle innumerevoli offerte presenti. Il collasso del "sistema" provocherebbe la compressione delle offerte di lavoro e la caduta dei guadagni con conseguenze inimmaginabili. Per tale ragione, la ricchezza produttiva è stata assunta a principale merito nelle società industrializzate e prevale rispetto ai fondamentali diritti delle persone.

I sistemi giuridici moderni sono, di conseguenza, costruiti troppo spesso a difesa delle classi sociali più agiate, e il diritto contemporaneo è pensato a favore di coloro che detengono il potere economico. Bisogna quindi incidere sui caratteri valoriali presenti negli ordinamenti giuridici, per spingere i consumatori verso scelte mature che indirizzino i produttori verso profili più attenti al sociale. Alle religioni appartiene il concetto di eguaglianza di base, utile per fornire forme di tutela dei singoli nella dimensione collettiva che è necessario recuperare soprattutto in una società mercantile.

Tra i vari suggeritori di condotte positive le religioni si collocano in prima fila, soprattutto per la loro funzione nomopoietica⁴.

Il rapporto tra religione e diritto è complesso e l'influenza dei precetti religiosi sulle diverse tradizioni giuridiche è innegabile⁵. Il rapporto osmotico tra diritto e religione caratterizza anche i moderni sistemi giuridici occidentali. Le credenze fideistiche costituiscono l'elemento centrale dei valori sottesi ai principi e alle regole giuridiche

⁴ Notava infatti **E. DIENI**, *Per linee storte. Finzioni e sotterfugi nei diritti delle religioni del Libro*, in *Daimon. Annuario di diritto comparato delle religioni*, 2006, 6, p. 5, riferendosi al pensiero di **Z.W. FALK**, *Jewish Law*, in *An introduction to legal systems*, a cura di J.D.M. Derret, Sweet and Maxwell, Londra, 1968, p. 40, che "i 'sacred law systems' sarebbero caratterizzati rispetto agli ordinamenti secolari, da un maggiore ricorso alle tecniche di 'legal device or fiction' piuttosto che alla legislazione per garantirsi una dinamica evolutiva".

⁵ **P.H. GLENN**, *Tradizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità della differenza*, versione italiana a cura di S. Ferlito, il Mulino, Bologna, 2011, *ibidem* specialmente del Curatore.



della società contemporanea. Si può dire che senza comprendere i valori religiosi di cui è intriso, sarebbe addirittura difficile ricostruire gli odierni sistemi giuridici.

Per i fedeli, tutti i precetti religiosi ai quali si riferiscono sono intrinseci di valenza normativa e condizionano l'agire del soggetto nelle sue opzioni giuridiche. Il comando religioso assume caratteri e identità giuridico-positiva, quindi svolge una reale funzione nomopoietica. Tutto ciò è utile nell'indirizzare le scelte giuridico-economiche dei fedeli verso una socialità del diritto, arginando la produzione di strumenti giuridici esclusivamente servili delle prepotenze economiche.

I diritti religiosi suggeriscono, comunque, una coniugazione di valori su cui è (in parte) forgiato l'ordinamento giuridico, ivi compreso il principio solidaristico. Essi aiutano, quindi a ridurre lo squilibrio ordinamentale e le disuguaglianze sociali. Le tradizioni religiose danno luogo a fattispecie concrete che testimoniano proprio le continue relazioni tra diritto e fedi nella cultura dei popoli. Le religioni hanno da sempre suggerito al diritto positivo istituti, regole, rimedi. Ne consegue che la religione può diventare un freno alla "trasformazione elitaria del diritto", facendo sì che esso riacquisti i significati più autentici sui quali è fondato, contribuendo con il suo concorso all'evoluzione dei sistemi civili. Come non notare che una delle chiavi di declinazione di tali teorie è riscontrabile nelle religioni e nei principi che le stesse veicolano nel tessuto sociale?

Non è possibile prescindere da un riferimento alle religioni in tali temi in quanto:

a) le religioni sono le principali "matrici di senso"⁶;

b) nei messaggi religiosi sono da sempre presenti elementi di equità di base e di tutela dei beni comuni con la conseguente valorizzazione nella dimensione collettiva in quanto appartenenti a una comunità.

I "diritti confessionali" possono costituire un architrave ove inserire al meglio la produzione normativa nazionale e sovranazionale, essi per l'appunto suggeriscono istituti e forme di tutela⁷. Indirizzano i comportamenti dei fedeli spingendoli verso condotte giuridiche conformi (in qualche e varia misura) ai dettami dei "diritti religiosi". La vera nuova frontiera di questi ultimi è la riscoperta di un loro ruolo nell'influenzare i fedeli non solo per finalità escatologiche o propriamente teistiche ma anche quali chiavi di declinazione etica del

⁶ M. RICCA, *Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale*, Dedalo, Bari, 2008; M. RICCA, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, Torri del Vento, Palermo, 2012.

⁷ A. FUCCILLO, *Dare etico. Agire non lucrativo, liberalità non donative e interessi religiosi*, Giappichelli, Torino, 2008.



vivere civile. Le religioni si manifestano anche nella loro qualità d'ispiratrici di "moralità" comportamentale in virtù dei loro codici culturali. I diritti religiosi sono percepiti dai fedeli come indefettibili nella loro quotidiana ritualità, e dal rispetto dei quali si sentono protetti⁸. Tali pressioni vengono anche svolte dalle organizzazioni di ispirazione religiosa che costituiscono (nella società attuale) le forme più evolute di *lobbying*, ma anche le più efficaci alternative al decadente *welfare* degli stati.

I diritti collettivi e i beni comuni assumono così nuove prospettive di tutela in una rinnovata dimensione giuridica. La cura dell'ambiente, la socialità nel lavoro, la finanza etica, l'impresa sociale, il rispetto dei generi e della dignità dell'essere umano, il diritto al cibo e sul cibo sono alcuni dei più importanti settori ove le religioni intervengono e proiettano la loro positività sui sistemi giuridici, anche attraverso l'azione dei gruppi. Sono esempi cioè delle proiezioni collettive della libertà religiosa.

2 - "La dimensione collettiva dell'esperienza religiosa e teorizzazione giuridica costituzionale (1948-2018)"

Occorre pertanto riflettere sulla reale esistenza di un generale disegno costituzionale di protezione e promozione dell'esperienze religiose nel contesto giuridico pubblico anche nella sua attualità. Un Autore⁹ propone un modello teorico pluralista necessario a governare la dimensione collettiva del fenomeno religioso. Egli si rifà (e trae spunto) dal discorso dell'allora Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, tenuto in occasione del conferimento della *laurea honoris causa* conferita dalla Loyola University di Chicago nel 1992. La Costituzione del 1948 ha certamente dato inizio a una nuova era della libertà religiosa (sia nei

⁸ Roy Rappaport ha rimarcato che la religione è fondamentale per la continua evoluzione della vita. Secondo l'A. i rituali da intendersi come l'esecuzione di sequenze più o meno invarianti di atti formali e espressioni non codificate, rappresentano la base per la creazione della religione. A partire da tale presupposto, l'Autore, combinando approcci adattativi e cognitivi allo studio dell'umanità, propone un'analisi completa del significato evolutivo della religione, considerandola co-estensiva con l'invenzione del linguaggio e quindi della cultura come oggi la apprezziamo. Le posizioni sono in prevalenza espresse in **R.A. RAPPAPORT**, *Rito e religione nella costruzione dell'umanità*, traduzione italiana di R. Marchisio, Edizioni Messaggero, Padova, 2004.

⁹ Suggestioni fornite da Giancarlo Anello, nell'intervento su "La dimensione collettiva dell'esperienza religiosa e teorizzazione giuridica costituzionale (1948-2018)" alla tavola rotonda "Le proiezioni collettive del diritto di libertà religiosa" del Convegno Nazionale Adec, *Costituzione, religione e cambiamenti nel diritto e nella società* (Pisa, 2018).



rapporti tra Stato e Chiesa cattolica sia con le altre confessioni religiose). Il diritto individuale e collettivo della libertà religiosa¹⁰ è stato protetto attraverso impegni internazionali dello Stato, ma l'originalità è lo sviluppo di un punto di osservazione pluralista che dà pieno riconoscimento ai sistemi giuridici religiosi e governa le relazioni con accordi bilaterali. Questa innovativa batteria di principi deve essere completata e approfondita e costituisce la caratteristica nuova del diritto ecclesiastico italiano. Si tratta, quindi, di un sistema a base pluralista e innovativo rispetto al quadro preesistente alla Costituzione, tuttavia ancora in via di perfezionamento, tenendo presente anche la stagione delle "intese" e le problematiche (oggi come allora) che l'accesso alle stesse fornisce. La crisi che il pluralismo vive oggi nel sistema repubblicano è causata proprio dalle discrasie nell'accesso per tutti alle medesime garanzie costituzionali, evidenziata peraltro proprio dalle evocate parole profetiche.

La multireligiosità mette in crisi il sistema costituzionale inizialmente dimensionato su di un'idea pluralista ma in senso meramente confessionale. Dovrebbe riprendere vigore invece il valore della caratterizzazione dal basso dei principi di base del nostro ordinamento in modo da fornire nuovo impulso alla tutela di tutte le possibili manifestazioni collettive della libertà religiosa. A tale sfida soccorrono la domanda di Nicola Matteucci che si chiede "quanta diversità può sopportare un sistema pluralista?" e la risposta che prospetta Patrick Gleen, il quale ritiene altresì che "la sostenibilità della differenza" sia cioè "intrattenere rapporti giuridici su base plurale che dà

¹⁰ Per ulteriori approfondimenti in merito, cfr. **G. CATALANO**, *Il diritto di libertà religiosa*, Giuffrè, Milano, 1957; **A.C. JEMOLO**, voce *Religione (libertà di)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. XXI, Utet, Torino, 1957-1979; **P.A. D'AVACK**, voce *Libertà religiosa (diritto ecclesiastico)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXIV, Giuffrè, Milano, 1974, p. 596 ss.; **F. FINOCCHIARO**, voce *Art. 19*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di **G. BRANCA**, vol. II, Zanichelli, Bologna, 1977, p. 262 ss.; **L. MUSSELLI**, voce *Libertà religiosa e di coscienza*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. IX, Utet, Torino, 1994, p. 215 ss.; **S. FERRARI**, *L'art. 19 della Costituzione*, in *Politica e diritto*, 1996, p. 97 ss.; **C. CARDIA**, voce *Religione (libertà di)*, in *Enciclopedia Giuridica*, vol. II, Giuffrè, Milano, 1998, p. 191; **P. DI MARZIO**, *Contributo allo studio del diritto di libertà religiosa*, Jovene, Napoli, 2000; **S. FERLITO**, *Diritto soggettivo e libertà religiosa. Riflessioni per uno studio storico e concettuale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2002; **P. LILLO**, voce *Libertà religiosa*, in *Dizionario di diritto pubblico*, a cura di S. Cassese, M. Catenacci, vol. IV, Giuffrè, Milano, 2006, p. 3550; **M. RICCA**, voce *Art. 19*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di A. Celotto, M. Olivetti, R. Bifulco, vol. I, Ipsoa, Torino, 2006, p. 420 ss.; **C. MIRABELLI**, voce *Religione (libertà di)*, in *Il diritto: Enciclopedia giuridica del Sole 24 ore*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2007, pp. 246-256; **A. GUAZZAROTTI**, voce *Art. 19*, in *Commentario breve alla Costituzione*, a cura di V. Crisafulli, L. Paladin, S. Bartole, R. Bin, Cedam, Padova, 2008, p. 148 ss.



spunti per moltiplicare gli schemi della soggettività". Il modulo dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, per Cossiga, era basato sul modello di Santi Romano, per cui bisognava assumere la laicità delle istituzioni in quanto tale in sé. In tale contesto veri strumenti di innovazione sono le "intese", le quali disegnano così un sistema che dà spazio all'interazione tra Stato e altre confessioni, degno (a parere dell'Autore) di ulteriore completamento e miglioramento.

Il sistema delle intese è purtroppo andato in crisi (intese fotocopia, burocrazia e difficoltà di accogliere istanze di tutela delle diversità allogene). In tale proiezione migliorativa potrebbe essere utile il recupero del modello coloniale (da ultimo suggerito da Daniele Ferrari) che vedeva applicate non solo per le chiese cristiane dei protocolli operativi di grande utilità, il cui contenuto mutava in relazione alla struttura organizzativa dei singoli gruppi religiosi. Altro paradigma non menzionato da Cossiga è il pieno riconoscimento dei diritti culturali. Manca in tal caso proprio l'aggancio costituzionale. Queste situazioni giuridiche soggettive vivono delle difficoltà legate al fatto che nella loro schematizzazione internazionale sono reiterati in base alle caratteristiche di un certo gruppo (etnico o religioso). Il tema della differenza culturale non è mai assunto di per sé a elemento qualificante o discriminante¹¹. La libertà religiosa è invece l'elemento che caratterizza l'agire religioso, indica alle persone set comportamentali prodromici alle deontologie religiose¹².

La soluzione passa per la valorizzazione di un nuovo "pluralismo teorico" che, nella sua struttura tradizionale, non è stato sempre in grado di rispondere efficacemente alle problematiche emergenti. Ne deriva che un eccessivo riferimento allo studio delle religioni esclusivamente come fenomeno sociale non sempre è favorevole per il giurista. È certamente importante avere contatti con discipline vicine ma occorre recuperare pienamente la dimensione giuridica del fenomeno religioso. È fondamentale il rispetto della dimensione valoriale collettiva delle religioni anche attraverso la composizione delle fratture culturali tra le varie scienze umane che si occupano di tale complesso fenomeno. Solo così sarà possibile assumere la corretta qualificazione giuridica del florilegio di condotte non stereotipabili che caratterizzano le differenti appartenenze religiose. Da tali spunti e assunti si può ripartire per una riflessione attuale sui vari profili della libertà religiosa sia in forma

¹¹ N. COLAIANNI, *Divieto di discriminazione religiosa sul lavoro e organizzazioni religiose*, in *Questione Giustizia*, 3 maggio 2018.

¹² A. FUCCILLO, *Legal-economic Koinè and the Religious Nomopoiesis*, in *Calumet - Intercultural law and humanities review*, 26 aprile 2018.



individuale sia in forma collettiva, nella sua dimensione giuridica.

3 - "Autonomia della 'confessione' islamica e neo-giurisdizionalismo. 'Crisi' della laicità? Le risorse della laicità come pluralismo confessionale e 'culturale'"

La delicata questione dei rapporti tra Stato e gruppi islamici sul piano della effettività della loro tutela giuridica è utilmente affrontata da un Autore¹³.

Le recenti leggi regionali e i progetti di legge nazionali (per ora arenati in parlamento) mirano a disciplinare le moschee e gli *imam* e sono legati alle politiche di contrasto al terrorismo e alla sicurezza pubblica in generale. L'*incipit* della proposta di legge Garnero, Santanchè e altri, secondo cui "l'allarme sociale determinato dal fenomeno del terrorismo islamico", costituisce un assioma tra terrorismo islamico e disciplina giuridica di moschee e imam. A ciò si aggiunge la recente legislazione regionale¹⁴ sugli edifici di culto, la quale prevede norme che hanno più o meno lo stesso significato. Tali luoghi sacri devono (secondo tale impianto legislativo) rientrare tra le politiche di sicurezza, con buona pace per la libertà religiosa che arretrerebbe di fronte a un superiore interesse pubblico teso a contrastare il fanatismo religioso.

La difficoltà di disciplinare giuridicamente le relazioni tra lo Stato e il mondo islamico sta segnando il rischio di una preoccupante fuoriuscita dei gruppi rappresentativi dei musulmani dall'assetto dei rapporti giuridico-istituzionali e la starebbe attraendo all'interno della dinamica del confronto politico. Il rischio principale è che esso diventi un pericoloso conflitto politico identitario. Questo è un fenomeno che sta riguardando (in realtà) quasi tutti i Paesi europei. In Spagna, Belgio, Francia, Inghilterra si formano partiti religiosi e si generano nuove soggettività politiche. In Italia è presente la costituente islamica. I movimenti religiosi nascono e si affermano come gruppi di difesa dell'identità religiosa, non solo come partiti di ispirazione religiosa.

¹³ Spunti di riflessione forniti da Paolo Stefanì, nell'intervento su "*Autonomia della confessione 'islamica' e neogiurisdizionalismo. Crisi della laicità? Le risorse della laicità come pluralismo 'confessionale e culturale'*" alla tavola rotonda "*Le proiezioni collettive del diritto di libertà religiosa*" del Convegno Nazionale Adec, *Costituzione, religione e cambiamenti nel diritto e nella società* (Pisa, 2018).

¹⁴ Il riferimento è alla legge n. 11 del 2004 della Regione Veneto così come modificata dalla legge n. 12 del 2016 e la legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005 così come novellata nel 2015.



Nel secolo passato molti paesi europei erano tuttavia caratterizzati da partiti d'ispirazione cristiana. Qual è allora la differenza con ciò che sta accadendo oggi? I partiti d'ispirazione confessionale si presentano nella scena politica come via di gestione politica dello Stato ispirata ai valori religiosi (cristiani) ma non a presidio dell'identità religiosa di un gruppo. Gli altri invece si presentano con una forte identità religiosa; essi tendono a polarizzare il conflitto e a porsi a presidio della tutela e conservazione dell'identità (islamica). L'islamismo europeo di oggi sta diventando deculturalizzato e deterritorializzato, cioè presenta un'identità variegata. La polarizzazione sugli interessi religiosi quali identitari del gruppo serve a consolidare e rafforzare il consenso attorno al movimento politico.

In queste nuove leggi ci sono stampi di neogiurisdizionalismo di ritorno, che si colora di una contrapposizione politica e culturale. Secondo Stefanì ciò determina una "crisi della laicità"¹⁵. La riflessione su laicità e giurisdizionalismo di Giacchi¹⁶ e Bertola¹⁷ induceva tali autori ad affermare che il giurisdizionalismo non è incompatibile con l'idea di laicità ma è espressione del secolarismo politico. La laicità nasce infatti come concetto politico per l'affermazione del potere dello stato. È necessario porre in luce gli aspetti critici della laicità come principio politico ma anche richiamare la normalizzazione dei rapporti con le confessioni religiose all'interno del quadro costituzionale in un'ottica di pluralismo culturale. La necessità di espandere il concetto risponde ai

¹⁵ AA. VV., *Il principio di laicità nello Stato democratico*, a cura di M. Tedeschi, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1996; S. DOMIANELLO, *Sulla laicità nella Costituzione*, Giuffrè, Milano, 1999; F. ONIDA, *Il principio di laicità*, in *Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale*, a cura di R. Botta, Editoriale Scientifica Italiana, Napoli, 2006, p. 277 ss.; S. GHERRO, M. MIELE, *Corso di diritto ecclesiastico*, Cedam, Padova, 2006, p. 6 ss.; AA. VV., *Lessico della laicità*, a cura di G. Dalla Torre, Edizioni Studium Roma, Roma, 2007; C. CARDIA, *La laicità in Italia*, in *Laicità cristiana*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2007, p. 39 ss.; C. CARDIA, *Le sfide della laicità. Etica, multiculturalismo, islam*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2007; G. CIMBALO, *Laicità come strumento di educazione alla civiltà*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), marzo 2007; S. FERRARI, *La nozione di laicità tra identità e pluralismo*, in *Laicità e stato di diritto*, a cura di A. Ceretti, L. Garlati, Giuffrè, Milano, 2007, p. 99 ss.; S. PRISCO, *Laicità. Un percorso di riflessione*, Giappichelli, Torino, 2007; P. STEFANÌ, *La laicità nell'esperienza giuridica dello Stato*, Cacucci, Bari, 2007; G.B. VARNIER, *Laicità, radici cristiane e regolamentazione del fenomeno religioso nella dimensione dell'U.E.*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., giugno 2008; N. FIORITA, *L'insostenibile leggerezza della laicità italiana*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., giugno 2011.

¹⁶ O. GIACCHI, *Lo Stato laico*, Vita e Pensiero, Milano, 1947.

¹⁷ A. BERTOLA, *Appunti sulla nozione giuridica di laicità dello Stato*, in *Scritti di sociologia e politica in onore di Don L. Sturzo*, I, Istituto L. Sturzo, Bologna, 1953.



bisogni religiosi che emergono non solo in ottica culturale ma anche confessionale.

Occorre ancora una volta interpretare i principi costituzionali specificandone i contenuti nel modo che segue:

- art. 7, primo comma: La distinzione degli ordini deve intendersi in un quadro di senso. L'ordine religioso è un ordine che può completare l'ordinamento dello Stato, il quale si dichiara incompetente in materia religiosa;

- art. 8, terzo comma: Le intese e l'autonomia delle confessioni religiose. Le c.d. "intese-fotocopie" hanno irrigidito l'autonomia organizzativa della confessione, in quanto nelle intese non si tiene conto di nuove problematiche emerse nella società.

Ne deriva che il concetto di laicità è indubbio che abbia genesi politica ma è un termine che va riempito di contenuto giuridico, altrimenti è soltanto un declinatore vacuo di mera ideologia.

Il sistema costituzionale delle intese è funzionante ma l'idea dei costituenti aveva un limite. Il disegno costituzionale immaginava, infatti, il fenomeno religioso come organizzato in modo gerarchico sulla falsariga delle confessioni già presenti sul territorio nazionale. Quelle distanti dal modello tradizionale avrebbero dovuto trovare sfogo altrove considerate cioè non come "confessioni religiose". Una soluzione attuale al problema potrebbe essere costruita attorno a un sistema di autoregolamentazione che utilizzi gli strumenti del diritto comune¹⁸, per superare un'idea rigida di confessionalità.

4 - "La definizione della nozione di Confessione religiosa nel prisma della giurisprudenza: un'analisi dell'ordinamento giuridico italiano"

Molti degli interrogativi fin qui proposti presuppongono che si affronti e si risolva in senso giuridico la delicata questione della qualificazione per l'ordinamento della nozione di "confessione religiosa".

A tale interrogativo cerca di rispondere un'Autrice¹⁹ nella sua interessante proposta di definizione di confessione religiosa²⁰. La chiave

¹⁸ **A. FUCCILLO**, *L'attuazione privatistica della libertà religiosa*, Jovene, Napoli, 2005.

¹⁹ Suggestioni fornite da Adelaide Madera, nell'intervento su "La definizione della nozione di Confessione religiosa nel prisma della giurisprudenza: una analisi dell'ordinamento giuridico italiano" alla tavola rotonda "Le proiezioni collettive del diritto di libertà religiosa" del Convegno Nazionale Adec, *Costituzione, religione e cambiamenti nel diritto e nella società* (Pisa, 2018).

²⁰ Con riferimento all'art. 8 della Carta costituzionale, cfr. **P. BELLINI**, voce



per tale opera di decodifica viene individuata nel dettato normativo dei commi primo e terzo dell'art. 8 Cost.

La questione da risolvere è se le "confessioni religiose" che il Costituente protegge nell'art. 8, primo comma, della Carta assegnando loro "eguale libertà" siano le stesse alle quali fornisce accesso a uno

Confessioni religiose, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. VIII, Giuffrè, Milano, 1961; **N. COLAIANNI**, voce *Intese (diritto ecclesiastico)*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. VIII, Milano, Giuffrè, 1961, pp. 424-486; **G. CASUSCELLI**, *Concordati, intese e pluralismo confessionale*, Giuffrè, Milano, 1974; **E. VITALI**, *Accordi con le confessioni e principio di uguaglianza*, in *Studi in memoria di M. Petroncelli*, Jovene, Napoli, 1989, pp. 951-970; **N. COLAIANNI**, *Confessioni religiose ed intese - Contributo all'interpretazione dell'art. 8 della Costituzione*, Cacucci, Bari, 1990; **C. CARDIA**, *Stato e confessioni religiose - Il regime pattizio*, Zannichelli, Bologna, 1992; **C. CARDIA**, *Stato e confessioni religiose. Il regime finanziario*, in *Enc. Giur., Treccani*, vol. XXX, Roma, 1994, pp. 4-5; **P.A. D'AVACK**, voce *Intese. II) Diritto Ecclesiastico. Profili generali*, in *Enciclopedia Giuridica*, Roma, v. XVII, 1994, p. 401; **A. VITALE**, voce *Confessioni religiose - Profili generali*, in *Enc. Giur., Treccani*, Roma, vol. VIII, 1994, pp. 1-7; **G. CASUSCELLI**, *Pluralismo confessionale, separazione degli ordini e disciplina pattizia dei rapporti: dall'equilibrio del "microsistema" (art. 8 Cost.) alle incognite di una revisione per trascinarsi*, in *Politica del diritto*, 1996, 1, p. 85; **S. FERRARI**, *La nozione giuridica di confessione religiosa (Come sopravvivere senza conoscerla)*, in *Principio pattizio e realtà religiose minoritarie*, a cura di V. Parlato, G.B. Varnier, Giappichelli, Torino, 1996, p. 19; **G. D'ANGELO**, *A proposito della natura giuridica della Chiesa di Scientology: una significativa presa di posizione della sezione tributaria della Corte di Cassazione*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2002, 3, pp. 731-748; **A. GUZZAROTTI**, *Nuove intese con le minoranze religiose e abuso della formazione simbolica*, in *Quaderni costituzionali*, 2002, 2, pp. 190-215; **J.P. CERIOLI**, *I rapporti con le confessioni religiose*, in *Nozioni di diritto ecclesiastico*, a cura di G. Casuscelli, Giappichelli, Torino, 2006, p. 36; **C. MIRABELLI**, voce *Confessioni religiose*, in *Dizionario di diritto pubblico*, a cura di S. Cassese, Giuffrè, Milano, 2006, p. 343; **L. MUSSELLI**, *Le intese con le Chiese avventiste e pentecostali*, in *Le nuove leggi civili commentate*, cit., p. 44 ss; **G. CASUSCELLI**, *La rappresentanza e l'intesa*, in *Islam in Europa/Islam in Italia tra diritto e società*, a cura di A. Ferrari, Zannichelli, Bologna, 2008, p. 285; **A. MANTINEO**, *Associazioni religiose e nuovi movimenti religiosi alla prova del diritto comune in Italia e del diritto comunitario*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., ottobre 2009; **S. BERLINGÒ**, *L'affaire dell'U.A.A.R.: da mera querelle politica ad oggetto di tutela giudiziaria*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 4 del 2014; **C. CARDIA**, *Identità religiosa e culturale europea. La questione del crocifisso*, Giappichelli, Torino, 2010; **V. TOZZI**, *Le confessioni prive di intesa non esistono*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., gennaio 2011; **D. BILOTTI**, *L'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR), membro associato della International Humanist and Ethical Union, come soggetto stipulante un'intesa con lo Stato, ex art. 8, III Cost.*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., luglio 2011; **J.P. CERIOLI**, *Il diritto all'avvio delle trattative per la stipulazione delle intese ex art. 8, 3° comma, Cost.*, (brevi note a Cons. Stato, sez. IV, sent. 18 novembre 2011, n. 6083), in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., marzo 2012; **M. CANONICO**, *La stipulazione di intese con lo Stato: diritto delle confessioni religiose o libera scelta del Governo?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., aprile 2012; **A. FUCCILLO**, *Lo statuto della Chiesa Taoista d'Italia e l'art. 8, comma II, della Carta costituzionale: epifania sociale di una confessione religiosa*, in *Diritto e Religioni*, 2013, 2, pp. 493-515.



strumento di tipo politico, ammettendole a una paritaria trattativa con lo Stato. Vi sono quindi gruppi coperti dalla corsia preferenziale dell'intesa, mentre altri solo dal diritto comune e in particolare dalla legge n. 1159 del 1929?

La nozione di confessione religiosa si interseca necessariamente con il concetto di religione difficilmente definibile in norme giuridiche positive. Il criterio della autoqualificazione della confessione religiosa è tuttavia rischioso, in quanto può essere oggetto di frodi e di una inopportuna paralizzazione applicativa dello stesso concetto. Di grande attualità è poi il tema dell'esistenza di confessioni non propriamente qualificabili come religiose in senso tradizionale o di fenomeni religiosi non strutturati in confessioni. Si tratterebbe di gruppi sociali a forte base identitaria e religiosa ma comunque non identificabili in senso classico come confessioni, anche perché privi di organismi rappresentativi unitari affidabili²¹. Si apre l'importante problema di verificare di che tipo di protezione giuridica godano. La questione è di grande rilievo perché le provvidenze costituzionali riservate ai collettivi religiosi sono certamente maggiori di quelle riservate all'associazionismo in generale.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 52 del 2016, ha ampliato il potere del Governo di individuare i propri interlocutori idonei alla conclusione di intese ai sensi dell'art. 8, terzo comma, Cost. L'atto di diniego delle trattative, secondo la Corte, tuttavia non ha effetti ultronei, nel senso che è possibile ottenere la qualifica di confessione religiosa anche in altri contesti. Per comprendere quindi se la proiezione collettiva della libertà religiosa sia solo di stampo confessionale è necessario capire se i commi primo e terzo dell'8 Cost. siano direttamente collegati tra loro.

Diventa allora essenziale ripartire dall'autonomia organizzativa del secondo comma dell'art. 8 Cost., per capire fino a che punto essa consenta al gruppo di definirsi confessione religiosa, e se ne rappresenti uno dei possibili indicatori chiari di confessionalità²².

5 - "La funzione nomopoietica dell'art. 20 della Carta Costituzionale"

La dimensione collettiva²³ che le religioni e i propri enti hanno nell'tessuto sociale attira nuovo interesse nei confronti dell'articolo 20

²¹ Si tratta di una considerazione simile a quella esposta *supra*, par. 3.

²² A. FUCCILLO, *Lo Statuto della Chiesa Taoista*, cit., p. 659 ss.

²³ Attraverso l'utilizzazione di molteplici "organismi" collettivi di genesi e d'ispirazione religiosa.



della Carta costituzionale²⁴. Esso viene utilmente rivisto nella sua funzione promozionale del fenomeno religioso nei suoi aspetti organizzativi, come evidenziato da un'Aatrice²⁵.

Detta norma costituzionale presenta straordinari elementi di connessione con le altre norme della Carta dedicate direttamente al fenomeno religioso. Essa assume il ruolo di regola prodromica all'esercizio dei diritti e delle libertà sancite negli artt. 7, 8 e 19, in quanto tutela e promuove le condizioni fattuali che di essi costituiscono il presupposto. Nel disegno costituzionale l'art. 20 Cost. assumerebbe quindi una rinnovata carica propulsiva in quanto con esso il legislatore costituzionale avrebbe inteso assicurare protezione e promozione a quelle formazioni sociali nelle quali è possibile il libero sviluppo della religiosità individuale e collettiva.

L'art. 20 Cost. protegge direttamente il fine di religione e di culto. La norma costituzionale identifica chiaramente il fattore religioso quale valore costituzionale meritevole di tutela. L'art. 20 Cost. fornisce, in tal senso, implicitamente una "traccia" al legislatore futuro e agli interpreti. Tutelando il fine di religione, lo qualifica come meritevole di protezione e promozione da parte dell'ordinamento giuridico. Occorre pertanto definire l'ambito di applicazione della norma. Il suo contenuto promuove le istituzioni con carattere ecclesiastico (formazioni dotate di una organizzazione stabile e una normazione propria che abbiano un collegamento strutturale con la confessione religiosa). Essa esplicita l'autonomia delle confessioni religiose che naturalmente si esplica

²⁴ Con riferimento all'art. 20 della Carta, cfr. **G. CATALANO**, *Osservazioni sull'art. 20 della Costituzione*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1964, pp. 353-369; **S. LANDOLFI**, *L'articolo 20 della Costituzione nel sistema degli enti ecclesiastici*, in *Rassegna di diritto pubblico*, 1969, pp. 262-263; **P.G. CARON**, *Libertà ed uguaglianza religiosa nell'articolo 20 della Costituzione italiana*, in *Studi in memoria di Carlo Esposito*, vol. II, Cedam, Padova, 1974, p. 832; **G.A. MICHELI**, *L'articolo 20 della Costituzione e il potere di imposizione*, in *Rivista di diritto finanziario*, 1975, 1, p. 76; **F. FINOCCHIARO**, *Art. 20*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca, vol. II, Zannichelli, Bologna, 1975, p. 305; **R. BOTTA**, *Sentimento religioso e Costituzione repubblicana*, Giappichelli, Torino, 1990, p. 225 ss.; **S. BERLINGÒ**, *Enti e beni religiosi in Italia*, il Mulino, Bologna, 1992, p. 20; **G. DALLA TORRE**, *Il fattore religioso nella costituzione*, Giappichelli, Torino, 1995, p. 69; **P. DI MARZIO**, *L'art. 20 della Costituzione. Interpretazione analitica e sistematica*, Giappichelli, Torino, 1999; **M. RICCA**, *Art. 20 della Costituzione ed enti religiosi: anamnesi e prognosi di una norma "non inutile"*, in *Studi in onore di Francesco Finocchiaro*, vol. II, Cedam, Padova, 2000, pp. 1537-1569; **A. BETTETINI**, *Art. 20*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di **R. BIFULCO**, **A. CELOTTO**, **M. OLIVETTI**, vol. I, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 441- 450.

²⁵ Spunti di riflessioni forniti da Ludovica Decimo, nell'intervento su "La funzione nomopoietica dell'art. 20 della Carta" alla tavola rotonda "Le proiezioni collettive del diritto di libertà religiosa" del Convegno Nazionale Adec, *Costituzione, religione e cambiamenti nel diritto e nella società* (Pisa, 2018).



attraverso i suoi enti, manifestando un chiaro collegamento con gli artt. 7 e 8 Cost. La forza propulsiva della norma tuttavia deriva dal binomio "associazione" e "fine di religione o di culto". In esso (associazioni-fine di religione o di culto) è possibile ricomprendervi tutte quelle formazioni sociali a struttura associativa e aventi comunione di scopo (caratterizzate da una maggiore fluidità organizzativa), che perseguono una finalità religiosa (collegamento con l'art. 19 Cost.).

Da tale ricostruzione è possibile scindere la norma costituzionale in due parti:

- una parte rigida, in cui si riferisce agli enti esponenziali delle religioni e, dunque, agli ordinamenti confessionali;

- una parte flessibile o duttile, in cui si riferisce alle associazioni aventi fine di religione o di culto, essendo in grado di ricomprende sotto l'ombrello protettivo anche altre forme organizzative che anche se non strutturalmente rientranti tra gli enti religiosi, perseguono di fatto finalità religiosa. Ciò determina un ampliamento esponenziale delle possibili applicazioni della norma costituzionale. Seguendo tale interpretazione potrebbero essere ricomprese sotto l'ombrello di protezione costituzionale variegati enti indipendentemente dalla forma giuridica utilizzata (ad esempio, le *società benefit* d'ispirazione religiosa)²⁶. L'espressione "fine di religione o di culto", d'altra parte, esprime un chiaro riferimento agli ordinamenti religiosi nonché dalle norme dello statuto adottato dall'ente. La determinazione contenutistica di tale espressione e, dunque, della portata precettiva della norma costituzionale, non può prescindere dalle norme religiose.

Dalla lettura sistematica delle norme costituzionali, che muove i propri passi dall'art. 20, emerge una chiara valutazione di meritevolezza delle finalità religiose operata dal legislatore costituzionale. Da essa discende un chiaro dovere (e non solo mera possibilità) di promozione delle formazioni sociali religiosamente orientate che investe indubbiamente il legislatore ordinario. L'ordinamento giuridico è infatti chiamato all'elaborazione di soluzioni giuridiche che si collochino in

²⁶ Ovvero quelle società che destinano parte degli utili alle finalità di religiose (sia se partecipate da enti religiosi e sia nel caso in cui siano espressione della religiosità individuale dell'imprenditore). Per ulteriori approfondimenti sulle società *benefit* e finalità religiose si veda **A. FUCCILLO**, *Diritto, religioni, culture*, Giappichelli, Torino, 2018, pp.150-151; **A. FUCCILLO**, *Gli enti religiosi nel "terzo settore" tra la nuova impresa sociale e le società di benefit*, in *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, 2018, 2, p. 341 ss. Sulle società *benefit* in generale, cfr. **L. LUCENTI**, *La legge di stabilità: ecco le società di Benefit*, in *www.judicare.it*, 2016; **D. RIVA**, *Le società Benefit*, in *www.federnotizie.it*, 2016; **B. BERTARINI**, *La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit*, in *Diritto e Giustizia*, 2016, p. 1 ss.



un'ottica promozionale degli enti religiosi (ciò si è verificato, ad esempio, nella recente Riforma del Terzo Settore²⁷, con le disposizioni che direttamente interessano gli enti religiosi).

La doverosità dell'art. 20 deve ritenersi altresì riferibile all'attività del giurista, il quale, dovrà garantire la corretta applicazione della norma anche attraverso l'interpretazione e l'applicazione di istituti e strumenti negoziali.

La norma costituzionale, promuovendo direttamente le finalità religiose, sembrerebbe svolgere un'attività di nomopoiesi, in quanto stimola la produzione di norme di condotta direttamente riferibili al fattore religioso. In ossequio ai "doveri" previsti dalla norma, l'interprete è preliminarmente chiamato a riempire di contenuti di quell'espressione "fine di religione o di culto", che muta e adegua i suoi significati parallelamente alle progressioni culturali e religiose della società. La norma costituzionale disegna così una "road map" che il legislatore e gli interpreti dovranno necessariamente seguire, elaborando norme e prassi interpretative in grado di promuovere in concreto l'attività del complesso universo delle formazioni sociali religiose.

Operando secondo tale protocollo, l'art. 20 Cost. potrà forse assumere il ruolo di indicatore di condotte non soltanto per il legislatore e per l'interprete (nel senso sopra indicato), ma anche per tutte le comunità religiose le cui realtà organizzative godranno di un efficace strumento di tutela.

Uno dei fondamentali modi di recupero della dimensione collettiva del fenomeno religioso è promuovere in concreto il dettato Costituzionale. L'art. 20 può recuperare la sua vitalità in questo modo: si legge "fine di religione e di culto" in contrapposizione al "carattere ecclesiastico", emerge chiaramente la funzione promozionale della norma.

6 - "Autonomia confessionale e sistema delle fonti del diritto ecclesiastico. Riforma del Terzo settore e tutela della privacy: un banco di prova per la produzione normativa confessionale"

Nella prospettiva fin qui evidenziata si colloca altresì l'intervento di un'Aurice²⁸, la quale pone a confronto la Riforma del Terzo Settore

²⁷ Il riferimento è al D.Lgs. n. 117 del 2017 e successive modifiche e integrazioni.

²⁸ Suggestioni fornite da Anna Gianfreda, nell'intervento su "*Autonomia confessionale e sistema delle fonti del diritto ecclesiastico. Riforma del Terzo settore e tutela della privacy: un banco di prova per la produzione normativa confessionale*" alla tavola rotonda "*Le proiezioni collettive del diritto di libertà religiosa*" del Convegno Nazionale Adec, Costituzione,



(D.Lgs. n. 117 del 2017) e la tutela della *privacy*. Pur apparendo ambiti distanti tra loro, essi possono essere letti attraverso il prisma dell'autonomia confessionale. Assume pertanto (ancora una volta) un ruolo decisivo il diritto confessionale.

Nella riforma del Terzo Settore²⁹, la locuzione "enti religiosi civilmente riconosciuti" determina la riconoscibilità di un ente che

religione e cambiamenti nel diritto e nella società (Pisa, 2018).

²⁹ Con riferimento agli enti religiosi e Terzo Settore, cfr. **M. PARISI**, *Gli enti religiosi nella trasformazione dello Stato sociale*, ESI, Napoli, 2004; **M. PARISI**, *Soggetti no profit e compiti di interesse collettivo: brevi riflessioni sul "nuovo" ruolo degli enti religiosi*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone*, 2004, 3-4, p. 868 ss.; **A. FUCCILLO**, *La funzione solidaristica delle formazioni sociali di interesse religioso: nuove prospettive*, in *Proposta di riflessione per l'emanazione di una legge generale sulle libertà religiosa*, a cura di V. Tozzi, G. Macrì, M. Parisi, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 316-325; **P. FLORIS**, *Associazioni ed enti nell'agire solidale. Le risposte del diritto canonico e del diritto ecclesiastico*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 2013, 3-4, pp. 611-630; **M. PARISI**, *Enti religiosi, no profit ed economia solidale. Sull'interventismo statale dell'associazionismo di tendenza etico-religiosi nelle attuali tensioni riformistiche*, in *Rigore e curiosità. Scritti in memoria di Maria Cristina Folliero*, a cura di G. D'Angelo, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 541-553. Con particolare riferimento alla recente Riforma del Terzo Settore e dell'impresa sociale alla previgente disciplina giuridica, cfr. **A. FUCCILLO**, *Enti ecclesiastici e impresa commerciale: finalmente un binomio compatibile!*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1995, 2, p. 460 ss.; **A. MANTINEO**, *A proposito del decreto sulle ONLUS: echi e riflessi nell'ambito degli enti ecclesiastici*, in *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, 1998, 2, p. 399 ss.; **A. FUCCILLO**, *Enti ecclesiastici ed ONLUS: considerazioni in relazione alla fungibilità degli schemi e strutture associative*, in *Rivista del Notariato*, 1999, 4, p. 893 ss.; **A. FUCCILLO**, *Gli enti ecclesiastici e le Onlus. Considerazioni su forme organizzative e despecializzazione funzionale*, in *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, 1999, 1, pp. 227-246; **P. CONSORTI**, *Le Onlus e la disciplina degli enti ecclesiastici*, in *Terzo settore e nuove categorie giuridiche: le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Aspetti giuridici, economici e fiscali*, Atti del Convegno (Pisa, 27-28 marzo 1998), a cura di E. Rossi, L. Bruscutta, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 134-165; **A. MANTINEO**, *Enti ecclesiastici ed enti no profit - Specificità e convergenze*, Giappichelli, Torino, 2001; **P. FLORIS**, *Il regime Onlus e la sua compatibilità con la natura ecclesiastica degli enti*, in *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato*, a cura di J.I. Arrieta, Marcianum Press, Venezia, 2007, p. 241 ss.; **A. FUCCILLO**, *Disciplina dell'impresa sociale. Gli enti ecclesiastici (commento al comma 3 dell'art. 1 del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, in *Le nuove leggi civili commentate*, Cedam, Padova, vol. I-II, 2007, p. 317 ss.; **A. BETTETINI**, **S. GIACCHI**, *Gli enti ecclesiastici e la disciplina dell'impresa sociale*, in *Diritto e Religioni*, 2010, 10, pp. 127-161; **A. FUCCILLO**, *Gli enti religiosi nel "terzo settore"*, cit., p. 341 ss.; **P. FLORIS**, *Enti religiosi e riforma del Terzo settore: verso nuove partizioni nella disciplina degli enti religiosi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 3 del 2018; **P. CONSORTI**, *L'impatto del nuovo Codice del Terzo settore sulla disciplina degli "enti religiosi"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 4 del 2018; **G. DALLA TORRE**, *Enti ecclesiastici e Terzo settore. Annotazioni prospettive*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 16 del 2018; **E. ROSSI**, *Codice terzo settore: una bella occasione, in parte spreca*, in *Nuova Proposta*, 2017, 9-10. Con riferimento ai profili canonistici, si veda **A. BETTETINI**, *Riflessi canonistici della riforma del Terzo settore*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 20 del 2018; **P. CAVANA**,



sceglie di costruire un proprio ramo solidale ed è espressione di una riconosciuta autonomia regolamentare. Così la normativa in materia di *privacy* individua l'ambito di applicazione della disciplina riferendosi a "chiese, associazioni o comunità religiose", in quanto parte del fenomeno religioso collettivo non meglio identificato.

In tale prospettiva assume quindi ancor di più un ruolo determinante il diritto confessionale, con riferimento al Terzo Settore, per la creazione di regolamenti divisi per rami di attività.

Sorge così un interrogativo: le fonti comuni hanno ancora capacità di veicolare contenuti, che siano espressione di autonomia organizzativa delle confessioni religiose, pur sempre nel rispetto del diritto comune? Queste devono essere lette come norme sulla libertà religiosa in grado di offrire spazio e libertà ai diritti religiosi nell'ordinamento anche alla luce della disciplina costituzionale. A tale proposito il riferimento ai diritti religiosi per la qualificazione degli enti risolve una serie di problemi posti dalla nuova disciplina del Terzo Settore. La nuova locuzione (enti religiosi) utilizzata nel testo di legge non può che riferirsi a quelle forme organizzative che sono disciplinate come religiose nei contesti in cui si sviluppano. Tale qualificazione diventa vincolante anche per l'applicazione del diritto statale.

Si potrebbe quindi affermare che anche tale interpretazione concorda con quella sopra riportata (*supra*, par. 5) su una chiara funzione nomopoitica dei diritti religiosi rispetto al diritto statale.

Le dinamiche religiose spesso sfuggono al legislatore statale. Ciò si evidenzia soprattutto in materia dei dati sensibili in quanto le identità religiose sono spesso manifestate all'esterno, il che contrasta con i regolamenti statali e comunitari che identificano la *privacy* come nascondere le singole identità.

7 - "Ambiente, creato, sviluppo umano integrale. Dimensione religiosa collettiva e prospettiva ecologica"

Enti ecclesiastici e riforma del Terzo settore. Profili canonistici, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 22 del 2018. Si vedano altresì **P. CONSORTI**, *Il nuovo "Codice del Terzo Settore" con particolare attenzione alla disciplina degli enti ecclesiastici (o religiosi?)*; **P. FLORIS**, *Enti religiosi e riforma del Terzo Settore: verso nuove partizioni nella disciplina degli enti religiosi*; **M. PARISI**, *Enti religiosi, no profit ed economia solidale. Sull'interventismo statale dell'associazionismo di tendenza etico-religiosi nelle attuali tensioni riformistiche, tutti in Rigore e curiosità. Scritti in memoria di Maria Cristina Folliero*, cit.



L'importanza della dimensione religiosa collettiva in una prospettiva ecologica è un tema di grande attualità, sul quale si concentrano le riflessioni di un'Autrice³⁰.

Nel loro sviluppo, l'Autrice trae spunto dalla Carta costituzionale, dalla dottrina sociale della Chiesa cattolica e anche da altre tradizioni religiose, le quali presentano un minimo comune denominatore: lo sviluppo umano integrale³¹. La tutela dell'ambiente ha trovato dapprima regolamentazione nell'ordinamento civile e solo successivamente nella dottrina sociale della Chiesa cattolica, dando così vita a un utile rapporto osmotico tra i due ordinamenti. La dottrina sociale della Chiesa, in vari documenti del Magistero, ha affrontato le tematiche legate alla tutela dell'ambiente. Nella enciclica *Laudato si'* si evidenzia il senso umano dell'ecologia e l'importanza delle risorse politiche e umane. È chiaramente espresso il rifiuto della cultura dello scarto e del paradigma tecnocratico, posti al centro critico dell'enciclica. Il riconoscimento dell'acqua come diritto umano fondamentale e la sottolineatura dei doveri specifici del cristiano rispetto alla questione ecologica, sono alcuni degli elementi fondamentali dell'importante documento. L'idea di inserire nel *Codex Iuris Canonici* un canone sul dovere di tutela dell'ambiente da parte del fedele è un utile indirizzo di riflessione.

Il secondo strumento di tutela è indubbiamente fissato nella Carta costituzionale³². La Corte costituzionale, rileggendo l'art. 9, amplia il

³⁰ Spunti di riflessione forniti da Laura De Gregorio, nell'intervento su "Ambiente, creato, sviluppo umano integrale. Dimensione religiosa collettiva e prospettiva ecologia" alla tavola rotonda "Le proiezioni collettive del diritto di libertà religiosa" del Convegno Nazionale Adec, *Costituzione, religione e cambiamenti nel diritto e nella società* (Pisa, 2018).

³¹ Si veda diffusamente sul punto **AA. VV.**, *Religioni ed ecologia. La responsabilità verso il creato nelle grandi religioni*, a cura di K. Gosler, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1995; **A.P. TAVANI**, "Frate sole" ed il fotovoltaico. Il ruolo della parrocchia e la tutela dell'ambiente tra normativa statale e Magistero della Chiesa Cattolica, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., novembre 2011, pp. 1-25, e poi in *Diritto e Religioni*, 2011, 2, pp. 305-326; **M.R. PICCINNI**, *La tutela dell'ambiente nel diritto delle religioni*, Roma, Aracne, 2013; **F. SORVILLO**, *Eco-fede. Uomo, natura, culture religiose*, in *Esercizi di laicità interculturale e pluralismo religioso*, a cura di A. Fuccillo, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 107-113; **G. DAMMACCO**, *Ambiente e creato nel diritto canonico: la tutela dell'ambiente e le garanzie contro il degrado*, in *Cibo e ambiente. Manipolazioni e tutele nel diritto canonico*, a cura di G. Dammacco, C. Ventrella, Cacucci, Bari, 2015, pp. 103-104; **L. DE GREGORIO**, *Laudato si': per un'ecologia autenticamente cristiana*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 41 del 2016.

³² Con riferimento alle riflessioni in merito alla tutela dell'ambiente nella Carta costituzionale e nella legislazione ordinaria, cfr. **S. GRASSI**, *Principi costituzionali e comunitari per la tutela dell'ambiente*, in *Scritti in onore di Alberto Predieri*, vol. II, Giuffrè, Milano, 1996, p. 926; **P. MADDALENA**, *L'ambiente valore costituzionale nell'ordinamento comunitario*, in *Consiglio di Stato*, 5/6, 1999, pp. 945-950; **M. CECCHETTI**, *Principi*



concetto di paesaggio alla tutela ambientale, in combinato disposto con l'art. 32, la tutela dell'ambiente. Attraverso tale ricostruzione è chiaro il collegamento alla visione antropocentrica della dottrina sociale che identifica la tutela dell'ambiente come protezione della salute. Si apre così la strada a una nuova socialità costituzionale delle religioni verificabile proprio dalle proiezioni civili collettive e della libertà religiosa. In tale rilettura delle norme costituzionali, acquistano rilievo anche l'art. 41 Cost. (utilità sociale dell'iniziativa economica privata), i fini sociali della proprietà privata (art. 42 Cost.), la funzione sociale della cooperazione e l'art. 46, sulla funzione sociale ed economica del lavoro, e i loro risvolti antropocentrici.

In tale prospettiva, acquistano indubbiamente rilievo le formazioni sociali d'ispirazione religiosa. Esse sono chiamate all'elaborazione di norme di condotta in una prospettiva ecosostenibile. Si individua così un'altra utile missione delle formazioni sociali d'ispirazione religiosa ove l'appartenenza al gruppo diventa fonte di ispirazione di condotte positive. Tali enti diventano preziosi alleati delle istituzioni pubbliche nella missione di difesa dei territori.

Nella nuova lettura così suggerita ben si realizzano alcune proiezioni collettive della libertà religiosa. Molti aspetti della Costituzione sono stati finora trascurati nell'analisi della tutela del fenomeno religioso. Tutti i comportamenti che si riflettono nelle religioni devono essere recuperati alla luce dell'intero dettato costituzionale.

8 - "La tutela dei luoghi sacri naturali: valori spirituali e patrimonio bioculturale nell'ordinamento giuridico italiano"

Il tema della tutela dei luoghi sacri naturali, affrontato da un Autore³³, si inserisce nel rapporto tra religione e questione ambientale in stretta

costituzionali per la tutela dell'ambiente, Giuffrè, Milano, 2000; **P. MADDALENA**, *La tutela dell'ambiente nella giurisprudenza costituzionale*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2010, 3, pp. 307-313; **A. ZORZI GIUSTINIANI**, *La protezione dell'ambiente nuova frontiera del costituzionalismo*, in *Studi in onore di Franco Modugno*, a cura di A. Zorzi Giustiniani, A. Giangiorgio, vol. V, Jovene, Napoli, 2011, pp. 3681-3724; **AA. VV.**, *Trattato di diritto dell'ambiente. Principi generali*, a cura di P. Dell'anno, E. Picozza, Cedam, Padova, 2012; **S. GRASSI**, *Problemi di diritto costituzionale dell'ambiente*, Giuffrè, Milano, 2012; **AA. VV.**, *Trattato di diritto dell'ambiente*, a cura di A. Crosetti, R. Ferrara, C.E. Gallo, S. Grassi, M.A. Sandulli, Giuffrè, Milano, 2014; **G. ROSSI**, *L'evoluzione del diritto dell'ambiente*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2015, 2; **S. GRASSI**, *Ambiente e Costituzione*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2017, 2.

³³ Suggestioni fornite da Luigi Mariano Guzzo, nell'intervento su "La tutela dei luoghi sacri naturali: valori spirituali e patrimonio bioculturale nell'ordinamento giuridico italiano"



connessione con quanto sin ora affermato. La Conferenza Episcopale Italiana ritiene fondamentale tutelare la biodiversità. La Santa Sede alla biennale di Venezia ha ritenuto che un aspetto rilevante sia la questione ambientale. I siti sacri naturali hanno una peculiare funzione oggettiva. È sacro quel luogo in cui il sacro si rivela. D'altra parte, in una prospettiva soggettiva, è sacro quel luogo in cui la comunità vede il sacro. Essi in ogni caso si distinguono per la conservazione della biodiversità: essi sono ricchi di biodiversità proprio perché sacri. È di fondamentale importanza recuperare il senso giuridico di protezione e promozione dei luoghi sacri nella loro qualificazione ambientale. Le religioni hanno ben presente la necessità che l'essere umano mantenga un rispettoso rapporto con le risorse naturali indefettibili per lo sviluppo di una vita armoniosa.

Nell'ordinamento giuridico tuttavia manca una definizione di "bene paesaggistico di interesse religioso". Una delle domande che l'Autore si pone è se esso può rientrare nell'art. 9 del Codice Urbani e dunque godere della relativa tutela.

Ai sensi della legge n. 77 del 2006, è possibile iscrivere i siti italiani nella Lista UNESCO, al fine di consentire adeguate forme di protezione. Un utile rimedio di identificazione di tali luoghi è la sacralità. L'Autore compie infatti un passo avanti suggerendo il recupero della funzione normativa della sacralità. La tutela dell'ambiente (direttamente connessa con la protezione dei luoghi sacri naturali) richiede, invece, un intervento da parte del legislatore.

Non v'è dubbio che la sacralità può fungere da veicolo con cui recuperare la valenza dei diritti religiosi. Si dimostra ancora una volta l'efficacia degli ordinamenti confessionali quali alleati dei sistemi civili per la protezione e promozione dell'ambiente.

9 - "Proselitismo porta a porta, attività organizzativa delle confessioni religiose e norme europee sulla tutela della *privacy*"

Le proiezioni collettive della libertà religiosa si esplicano anche attraverso l'attività pubblica delle confessioni religiose. In tale prospettiva, un'Autrice³⁴ affronta la delicata vicenda, oggetto di una

alla tavola rotonda "*Le proiezioni collettive del diritto di libertà religiosa*" del Convegno Nazionale Adec, *Costituzione, religione e cambiamenti nel diritto e nella società* (Pisa, 2018).

³⁴ Spunti di riflessione forniti da Federica Botti, nell'intervento su "*Proselitismo porta a porta, attività organizzativa delle confessioni religiose e norme europee sulla tutela della privacy*" alla tavola rotonda "*Le proiezioni collettive del diritto di libertà religiosa*" del Convegno Nazionale Adec, *Costituzione, religione e cambiamenti nel diritto e nella società*, Pisa, 2018.



recente sentenza della Corte di Giustizia Europea, inerente l'attività di proselitismo delle confessioni religiose e la tutela della *privacy*³⁵.

Il caso *Finlandia c. Testimoni di Geova* (sentenza nella causa C-25/17) per la raccolta dati personali nell'ambito di attività di proselitismo religioso porta a porta costituisce lo spunto di riflessione.

Il proselitismo è attività preminente per i Testimoni di Geova e attraverso di essa i fedeli acquistano e gestiscono dati sensibili degli intervistati. Tali dati possono configurare un vero e proprio archivio utilizzabile non solo da chi va porta a porta ma anche da altri soggetti.

La Corte di Giustizia parte dalla direttiva 46/95/CE oggi abrogata dal recente regolamento. Nel confronto tra vecchia direttiva e nuovo regolamento emergono poche differenze.

Di recente è stata affermata l'esenzione che le comunità religiose hanno rispetto all'applicazione del regolamento, invocando l'art. 17 del TFUE, considerando che l'art. 4 del Regolamento Privacy (UE) 2016/679 afferma che

“Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. Il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare [...] la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la diversità culturale, religiosa e linguistica”.

Sorge una domanda: le comunità religiose in forza dell'art. 17 sono soggette all'applicazione del Regolamento? La risposta è affermativa. Il legislatore, infatti, prevede un trattamento specifico per il trattamento dei dati sensibili da parte delle confessioni religiose e ha confermato l'assoggettamento a un regime specifico del trattamento dei dati sensibili utilizzati dalle comunità religiose. Per i Testimoni di Geova la loro attività non può essere considerata un'attività soltanto “domestica”, in

³⁵ Per ulteriori approfondimenti relativi al diritto alla *privacy* e dati religiosi, si veda **S. BERLINGÒ**, *Si può essere più garantisti del Garante?*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2000, 1, p. 295 ss.; **R. BOTTA**, *Trattamento dei dati personali e confessioni religiose (dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 al d.lgs. 21 maggio 1999, n. 135)*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1999, 1, p. 882 ss.; **V. MARANO**, *La protezione dei dati personali fra diritto statale e “garanzie” confessionali*, in *Ius Ecclesiae*, 2006, 18 p. 61 ss.; **D. MILANI**, *Il trattamento dei dati sensibili di natura religiosa tra novità legislative ed interventi giurisprudenziali*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2001, 1, p. 266 ss.; **V. PIGNEDOLI**, *Privacy e libertà religiosa*, Giuffrè, Milano, 2001; **A. FUCCILLO**, *Diritto, religioni, culture, cit.*, pp. 271-300.



quanto i dati raccolti potrebbero uscire dalla confessione religiosa. Il fatto che i membri agiscono anche all'insaputa della comunità non esime la confessione da responsabilità.

Il campo della *privacy* è vastissimo per le proiezioni collettive della libertà religiosa. Proprio tale ambito è forse un esempio di come il diritto sia un mondo di finzione. Nessuno gode della *privacy* e nessuno presta consensi giuridici realmente informati. Le confessioni religiose, in tale prospettiva, sono tra i più grandi manipolatori di dati.

Il problema si porrà ancor più in futuro a seguito del maggiore sviluppo degli strumenti di "cyber fede" che coinvolgono i fedeli nell'accesso a siti web e *app* ove usufruire di servizi religiosi, spesso tracciati³⁶.

10 - ... Per una riflessione!

Le religioni escono dalla sola coscienza individuale. Non è una novità né una scoperta ma una nuova operazione di comprensione. In molti ambiti della vita civile sono numerose le espressioni della libertà religiosa che si proiettano nei più diversi ambiti degli spazi del vivere. Emerge il bisogno di consegnare alla presa di un diritto effettivamente laico tutti questi aspetti che in qualche misura si caratterizzano per il rilievo che i diritti religiosi hanno nei confronti del diritto statale. All'interno del sistema giuridico si deve garantire un esercizio libero ma allo stesso tempo compatibile con il sistema della libertà religiosa dei singoli e dei gruppi. Occorre superare definitivamente l'idea che l'unico modo per garantire la laicità degli ordinamenti giuridici sia quello di relegarle al di fuori della vita pubblica. In tale modo si darà proficuo corso alla costruzione di un sistema di regole che venga percepito come tale dalle comunità anche nella sua doverosità e indefettibilità.

"Da animali a dèi: ci siamo associati per creare città, regni e imperi; siamo arrivati a credere negli dèi, nelle nazioni e nei diritti umani; abbiamo costruito la fiducia nei soldi, nei libri e nelle leggi; ci siamo ritrovati schiavi della burocrazia, del consumismo e della ricerca della felicità"³⁷.

³⁶ A. FUCCILLO, *Diritto, religioni, culture*, cit., p. 301.

³⁷ Y.N. HARARI, *Sapiens. Da animali a dei*, cit., p. I.